

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/C (2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 17 ottobre 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Torri Dr. Ettore, Mastrandrea Dr. Gerardo, Giubilaro Dr. Aldo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – **RECLAMO DEL SIG. CENTOLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT. C) REG. L.N.D.** – (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003).

2 – **RECLAMO DEL PROF. MAGLIA CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.** – (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003).

3 – **RECLAMO DEL SIG. TUBITO GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.** – (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003).

4 - **RECLAMO DEL SIG. CARTOLANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.** – (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003).

5 – **RECLAMO DEL SIG. MAGLIONE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL**

PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. – (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003).

6 – RECLAMO DEL SIG. LAPENNA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. – (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003).

7 – RECLAMO DEL DR. GALIZIA GIUSEPPE FERNANDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. – (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003).

La C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti dai Signori Centola Giuseppe, Maglia Carlo, Tubito Gianfranco, Cartolano Nicola, Maglione Mario, Lapenna Marco e Galizia Giuseppe Ferdinando e li respinge. Dispone incamerarsi le tasse versate.

8 – RECLAMO DEL SIG. DE BIASI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. – (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Sig. De Biasi Luciano. Dispone l'incameramento della tassa versata.

9 – ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE AL SIG. RICCARDO GAUCCI ED AL CALCIO CATANIA.

La C.A.F. sospende l'esecuzione delle sanzioni inflitte fino al 17.11.2003, termine entro il quale deve essere presentata la documentazione richiesta ai fini della concessione dell'amnistia.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 20 ottobre 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro